



Preservare il patrimonio  
audiovisivo  
[www.memoriav.ch](http://www.memoriav.ch)

Traduzione in lingua italiana  
dello statuto di Memoriav.

# Statuto dell'associazione MEMORIAV

## Associazione per la salvaguardia della memoria audiovisiva svizzera

### Art. 1 Denominazione e sede

Sotto il nome «Memoriav» è costituita un'associazione operante in tutta la Svizzera con sede a Berna.

### Art. 2 Scopo

Lo scopo dell'associazione è la promozione della conservazione, dell'archiviazione e della divulgazione del patrimonio audiovisivo svizzero. I suoi compiti sono in particolare di:

- a) censire il patrimonio audiovisivo svizzero (filmati, fotografie e documenti sonori);
- b) adottare le misure adeguate a salvaguardare e conservare il patrimonio audiovisivo svizzero;
- c) migliorare la valorizzazione del patrimonio audiovisivo svizzero, costituire e gestire una rete d'informazione tra le istituzioni operanti in questo settore;
- d) facilitare l'accesso al patrimonio audiovisivo per scopi personali o di ricerca;
- e) monitorare lo sviluppo delle tecnologie nel campo della conservazione e archiviazione del patrimonio audiovisivo;
- f) promuovere l'utilizzo ottimale dei mezzi finanziari con misure adeguate.

### Art. 3 Cooperazione e coordinamento

Nell'adempimento dei suoi compiti, l'associazione può stipulare accordi con i membri, al fine di precisare i rapporti di lavoro.

Può inoltre stipulare accordi con istituzioni svizzere o estere che svolgono funzioni simili.

## **Art. 4 Risorse finanziarie**

L'associazione finanzia le proprie attività tramite contributi dei membri, sovvenzioni, redditi da capitale, doni, lasciti, prestiti, ricavati delle attività dell'associazione ecc.

## **Art. 5 Membri dell'associazione**

### **a) Membri collettivi**

Istituzioni o enti pubblici e privati, nonché persone giuridiche, possono essere ammessi come membri collettivi, qualora la loro attività, o parte di essa, consista nella tutela, nella promozione o nella diffusione del patrimonio culturale audiovisivo della Svizzera e/o qualora tali soggetti abbiano interesse per gli obiettivi dell'associazione.

### **b) Membri individuali**

Le persone fisiche possono essere ammesse come membri individuali qualora abbiano interesse per gli obiettivi dell'associazione.

I candidati presentano la domanda di ammissione al Comitato direttivo, che la sottopone alla successiva Assemblea generale.

## **Art. 6 Obblighi**

Con l'ammissione nell'associazione, ogni membro si impegna a rispettare il presente statuto, a versare la quota sociale prevista e a contribuire a diffondere il prestigio dell'associazione.

## **Art. 7 Diritti**

Ogni membro ha il diritto di partecipare all'Assemblea generale, di votare, di prendere parte alle elezioni e di presentare in qualsiasi momento richieste al Comitato direttivo.

Ogni membro dispone di un voto.

## **Art. 8 Dimissioni ed esclusione**

Le dimissioni, decorrenti dal termine dell'anno civile, devono essere presentate al Segretariato generale per iscritto con un preavviso di tre mesi.

Un membro che non assolve all'obbligo di pagamento della quota sociale per due anni consecutivi è considerato dimissionario, salvo esonero proposto dal Comitato direttivo e ratificato dall'Assemblea generale.

Su richiesta del Comitato direttivo, l'Assemblea generale può escludere un membro con una decisione presa dalla maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

## **Art. 9      Organi dell'associazione**

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale
- il Comitato direttivo
- il Direttore e il Segretariato generale
- la Commissione indipendente
- l'Organo di revisione

## **Art. 10     L'Assemblea generale**

L'Assemblea generale costituisce l'organo supremo dell'associazione.

L'Assemblea generale ordinaria si riunisce una volta all'anno.

Le Assemblee generali straordinarie possono essere convocate in ogni momento su richiesta di almeno un quinto dei membri o su decisione del Comitato direttivo.

I membri sono convocati per iscritto dal Comitato direttivo almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea generale. La convocazione riporta l'ordine del giorno, le basi decisionali e le proposte di elezione.

## **Art. 11     Competenze dell'Assemblea generale**

L'Assemblea generale esercita le seguenti competenze:

- a) elegge il presidente, gli altri membri del Comitato direttivo e gli eventuali sostituti nel corso dell'esercizio;
- b) elegge la Commissione indipendente;
- c) elegge l'Organo di revisione;
- d) stabilisce la quota sociale dei membri;
- e) approva il conto di esercizio annuale e il rapporto dell'Organo di revisione;
- f) decide, su proposta del Comitato direttivo, l'ammissione o l'esclusione dei membri;
- g) si pronuncia in merito alle proposte dei membri e del Comitato direttivo;
- h) delibera in merito alle modifiche dello statuto;
- i) approva i regolamenti decretati dal Comitato direttivo per il sostegno dei progetti dell'associazione e per l'indennità dell'attività del Comitato direttivo.

## **Art. 12     Elezioni e votazioni in seno all'Assemblea generale**

L'Assemblea generale è presieduta dal presidente del Comitato direttivo.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti, salvo diversamente previsto dalle norme e dallo statuto.

Come regola generale, le elezioni e le votazioni avvengono per alzata di mano. Il voto con scrutinio segreto può essere richiesto da ogni membro.

In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo.

### **Art. 13 Il Comitato direttivo**

Il Comitato direttivo è composto da cinque a sette persone elette fra i membri dell'associazione.

Nella composizione del Comitato direttivo si punta a garantire una rappresentanza equilibrata di competenze, settori tecnici, lingue, regioni e sessi.

Gli eventuali legami di interesse pertinenti devono essere esposti prima dell'elezione a membro del Comitato direttivo e durante il mandato.

La durata del mandato del presidente e degli altri membri del Comitato direttivo è di quattro anni, al termine del quale esso può essere rinnovato. In casi eccezionali è possibile una rielezione, se appoggiata da una maggioranza di due terzi dell'Assemblea generale.

### **Art. 14 Competenze del Comitato direttivo**

Il Comitato direttivo si occupa della direzione strategica dell'associazione ed esercita in particolare le seguenti competenze:

- a) elabora gli obiettivi strategici per ogni attività dell'associazione e verifica l'attuazione e l'osservanza degli stessi;
- b) emana il bilancio;
- c) rappresenta l'associazione nei confronti di terzi insieme al Direttore;
- d) elegge il Direttore del Segretariato generale e disciplina i diritti di firma;
- e) emana, con la collaborazione del Direttore, l'organigramma e i regolamenti necessari per il Segretariato generale;
- f) elabora i regolamenti per il sostegno dei progetti dell'associazione e il regolamento per l'indennità dell'attività del Comitato direttivo;
- g) convoca l'Assemblea generale e stabilisce l'ordine del giorno;
- h) avanza proposte all'Assemblea generale per l'elezione dei membri del Comitato direttivo, del Presidente, dell'Organo di revisione e della Commissione indipendente;
- i) formula proposte sull'ammissione e l'esclusione dei membri;
- j) esercita tutti i compiti che non sono attribuiti ad altro organo ai sensi del presente statuto.

Il Comitato direttivo si autocostruisce. Ha la facoltà di istituire commissioni e gruppi di lavoro.

## **Art. 15      Decisioni del Comitato direttivo**

Il Comitato direttivo può deliberare solo quando almeno metà dei suoi membri è presente. Prende le decisioni a maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo.

Le decisioni per corrispondenza sono valide solo quando sono prese dalla maggioranza dei membri e nessun membro richiede la convocazione di una riunione.

## **Art. 16      Indennità per l'attività nel Comitato direttivo**

I membri del Comitato direttivo hanno diritto a un gettone di presenza e a un rimborso spese, salvo rinuncia. I dettagli al riguardo sono riportati nel regolamento sull'indennità per l'attività nel Comitato direttivo.

## **Art. 17      Firma**

L'associazione si impegna validamente nei confronti di terzi con una firma collettiva a due del presidente e/o del vicepresidente.

È fatto salvo l'art. 14 lettera d).

## **Art. 18      Il Direttore e il Segretariato generale**

Il Direttore dirige il Segretariato generale ed è responsabile dello svolgimento dei seguenti compiti da parte di quest'ultimo:

- a) realizzare gli scopi dell'associazione in modo professionale nel quadro delle disposizioni e delibere stabilite, in particolare quelli concernenti le misure di salvaguardia e di conservazione, la promozione, il coordinamento e la valutazione di progetti;
- b) eseguire le attività di gestione e di segretariato;
- c) partecipare alle sedute delle commissioni e dei gruppi di lavoro e assicurarne le attività di segretariato;
- d) gestire i contatti fra i membri dell'associazione e altre associazioni o istituzioni operanti nel settore audiovisivo e offrire consulenze alle stesse in materia di conservazione, archiviazione e valorizzazione di documenti audiovisivi.

## **Art. 19      La Commissione indipendente**

La Commissione indipendente è composta da tre a cinque personalità autonome e verifica le decisioni dell'associazione in materia di sovvenzioni.

I dettagli sono disciplinati dal regolamento per il sostegno dei progetti dell'associazione (art. 11, lettera i).

## **Art. 20      Organo di revisione**

L'associazione esegue la revisione in conformità alle prescrizioni del Codice delle obbligazioni in materia di revisione limitata. A tale scopo è necessario eleggere in qualità di Organo di revisione un revisore abilitato o una società di revisione abilitata. Il mandato dura un anno ed è rinnovabile.

## **Art. 21      Regolamento di astensione**

I soggetti incaricati di preparare, prendere o verificare una decisione di Memoria, sono tenuti ad astenersi se

- a) hanno o potrebbero avere un interesse personale in materia;
- b) potrebbero avere per altri motivi una prevenzione sull'argomento.

## **Art. 22      Responsabilità dell'associazione e diritto sul patrimonio sociale**

I membri dell'associazione non rispondono personalmente per gli impegni dell'associazione.

Qualora un membro lasci l'associazione, non può vantare alcun diritto sul patrimonio sociale dell'associazione.

## **Art. 23      Emendamento dello statuto**

Qualsiasi modifica del presente statuto dovrà essere approvata all'Assemblea generale a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

## **Art. 24      Scioglimento**

L'Assemblea generale può disporre lo scioglimento dell'associazione in qualsiasi momento a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Dopo lo scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale verrà consegnato alla Confederazione in previsione di attività con scopo analogo.

## **Art. 25      Disposizioni finali**

Il presente statuto entra in vigore il 1° gennaio 2016 e sostituisce la versione rivista del 26 aprile 2013.

Approvato all'Assemblea generale del 24 aprile 2015